

Associazione Amici della Musica
"Aci e Galatea"
Acicastello

Sede sociale: Ficcarazzi - Via Tripoli, 145

www.amicidellamusicacigalatea.it
e-mail: a.amimusicacigalatea@libero.it



A seguito di regolare convocazione si è riunita oggi 25 Ottobre 2020 nella Sede sociale di Via Tripoli n. 145 l'Assemblea ordinaria dell'Associazione "Amici della Musica - Aci e Galatea - Acicastello" con il seguente Ordine del giorno:

- 1- Approvazione verbali sedute precedenti;
- 2 - Comunicazioni del Presidente;
- 3 -Approvazione Relazione al bilancio consuntivo e sulle Attività 2019;
- 4 -Approvazione Bilancio/Resoconto consuntivo 2019 ;
- 5 -Approvazione Bilancio preventivo 2020;
- 6 - Adeguamento dello Statuto alle normative di cui al Decreto Legislativo 117/2017;
- 7 - Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Michele La Rosa, il quale verificato il numero legale dell'Assemblea, riunita in seconda convocazione dopo che la prima seduta era andata deserta, dà corso alla discussione sull'ordine del giorno.

All'apertura dei lavori il presidente chiama alla funzione di Segretaria la Signora Emanuela Cutuli, che accetta e redige il seguente verbale.

La suddetta Riunione si svolge nel più assoluto rispetto delle vigenti disposizioni anti covid19, compresa l'autodichiarazione di stato di buona salute ed assenza sintomi Covid rilasciata da ciascun socio partecipante all'Assemblea.

Dopo la lettura e l'approvazione, senza modifica o aggiunta alcuna, del verbale della seduta precedente, il Presidente con il voto favorevole dell'Assemblea preleva per la trattazione il 6° punto dell'ordine del giorno:

6) Adeguamento dello statuto alle normative di cui al Decreto Legislativo 117/2017:

Il Presidente illustra all'Assemblea i notevoli cambiamenti normativi che si sono succeduti in questi ultimi anni e come la legge 106/2017 e il D. Lgs. 117/2017 impone a tutte le Associazioni di adeguare il proprio Statuto per iscriversi nel registro unico del Terzo Settore scegliendo il tipo di Associazione che si vuol essere. Dalle norme emerge con chiarezza che anche le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le associazioni di Volontariato (ASV) dovranno adeguare lo statuto alle norme citate per confermare la loro natura di Associazioni fiscalmente privilegiate e quindi potranno fare attività istituzionali diverse verso i soci, i loro familiari e terzi senza che queste abbiano rilievo commerciale. Quindi si propone una sostanziale riformulazione dello Statuto

adeguandolo alle norme citate e nelle more dell'applicazione di queste, anche alla legge 383/2000 e al D. LGS. 460/1987.

Il Presidente da' lettura del nuovo Statuto e lo pone in votazione.

L'Assemblea approva il nuovo testo dello Statuto e da' mandato alla Presidenza di provvedere alla sua registrazione all'Agenzia delle Entrate in esenzione di imposta di registro e di bollo come previsto dall art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

Il verbale dei restanti punti dell'Ordine del giorno, successivamente trattati ed approvati dall'Assemblea, viene qui omesso per brevit .

Il Presidente della Assemblea

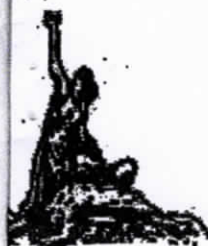
(Michele La Rosa)



La Segretaria

(Emanuela Cutr )

REG.TO ALNA 4437 SERIE 3
19 NOV. 2020 RISCOSSI € 2.000
Coco Alfio*
(*) Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Ladato)



Associazione Amici della Musica

"Aci e Galatea"

Acicastello

Sede sociale: Ficcarazzi - Via Tripoli, 145

www.amicidellamusicacigalatea.it

inc email: a.amimusicacigalatea@libero.it



Statuto dell'Associazione Amici della Musica "Aci e Galatea"-Acicastello

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1 - E' costituita l'Associazione ricreativa, culturale denominata "Associazione Amici della Musica 'Aci e Galatea' - Acicastello" - Codice fiscale 90012240876. Il presente Statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000. Essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale e pertanto integra e sostituisce l'originario Statuto stilato con atto pubblico del 7/6/1990 presso notaio Giovanni Vacirca in Acicastello ct. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo APS diventerà parte integrante della denominazione sociale dell'Associazione.

Art.2 - L'Associazione ha sede in Acicastello (Ct), Via Tripoli n.145 ed ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4 - Principi e scopi di interesse generale della Associazione.

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale :

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere musicale e ricreativo, culturali, artistiche , di interesse sociale;
- b) Promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- e) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- f) Nello specifico campo musicale sono scopi dell'Associazione:
 - 1 - incrementare, programmare concerti di musica sinfonica, lirica, da camera, concertistica, folkloristica, jazz e rappresentazioni di opere liriche;
 - 2 - organizzare, promuovere concorsi corali, vocali, strumentali e di composizione a carattere regionale, nazionale ed internazionale;
 - 3 - promuovere la cultura musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Associazioni,

Associazione Amici della Musica "Aci e Galatea" - Acicastello

Musica - Cultura - Arte - Tradizione - Ambiente

Associazione costituita con atto pubblico del 7 Giugno 1990, adeguata Onlus presso Ufficio Registro di Acireale (CT) in data 03/02/1999

Aderente alla FITeL Sicilia (Federazione Italiana Tempo Libero)

negli Enti pubblici e privati, a favore dei propri soci e simpatizzanti anche attraverso corsi di formazione e spettacoli divulgativi della musica;

4 - organizzare la partecipazione a concerti, spettacoli, opere teatrali, musicali e di prosa e ogni altra manifestazione culturale ed artistica per soci, simpatizzanti, scuole, Amministrazioni, Enti pubblici e privati.

5 - redigere pubblicazioni di cultura e informazione musicale;

6 - costituire e gestire centri d'ascolto, nastroteche e biblioteche qualificate;

7 - realizzare ogni iniziativa utile e necessaria per il conseguimento di tutti gli scopi sociali a cui tende.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e, in particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione si affilia alla FITeL e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Soci

Art. 5 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini Italiani o residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa. Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell'Associazione

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento. In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al Collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 -L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli Organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione.

Provincia di Catania
d) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.

e) Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di Associazioni e/o di Federazioni di secondo grado a cui la stessa Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

f) Esaminare i libri sociali.

g) Gli associati si possono distinguere in varie categorie:

FONDATORI: tutti coloro che diedero vita alla associazione e ne hanno sottoscritto lo Statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali.

ORDINARI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, incluso il regolare versamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali finanziatori, benemeriti, sostenitori, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata. Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno della Associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Art. 7 - E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che sono iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei Regolamenti e per la elezione degli Organi direttivi dell'Associazione ai quali possono liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.

Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali a far data dalla costituzione dell'Associazione, naturalmente ove compatibili con le normative vigenti.

Art. 10 I soci sono espulsi, radiati o decadono per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al Collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del Collegio dei Probiviri.

d) Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto. In nessun caso l'associato potrà ripetere i contributi versati

Organi dell'Associazione

Art. 11 Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente (o la Presidenza);
- Il Collegio dei Sindaci (se eletto)
- Il Collegio dei probiviri (se eletto)

Art. 12 - L' Assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali della Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L' Assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all ordine del giorno (vedi art. 15).

Art. 13 - L' Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l' anno sociale, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La assemblea ordinaria dei soci:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. Nomina e revoca il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei probiviri quando previsti;
3. Approva il bilancio;
4. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. Approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
6. L'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può creare dei COMITATI ONORARI composti da non soci che si sono distinti per particolari meriti riguardanti gli scopi dell'associazione. I soggetti facenti parte di tali Comitati prendono parte all'attività dell'Associazione ma non possono ricoprire cariche nell'Associazione stessa né hanno diritto di voto.

La assemblea Straordinaria:

- 1) Delibera sulle modifiche statutarie e dell'Atto costitutivo;
- 2) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 14 - L'Assemblea straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 16 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente (se ciò non è avvenuto in sede di Assemblea).

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione, l'espulsione e decadenza dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 - Al presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione. Inoltre il Presidente individua, fra i Componenti del Direttivo, i suoi più stretti collaboratori nominando il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i Responsabili dei vari settori dell'Associazione mentre sceglie e nomina, fra gli altri soci, la Referente e suo Vice, il Direttore della piccola scuola musicale G. Coco, il Responsabile e suoi collaboratori del Sito internet e affida gli incarichi necessari per la vita dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano ad un Consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Collegio Sindacale (se eletto). Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'Assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente,

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

- a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
- b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
- c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
- d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
- e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell' Associazione

Art. 23 - Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Quote associative.
- Eventuali contributi pubblici.
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione.
- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si senta limitata o vincolata nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24 - Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 25 - Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 26 - Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 28 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all' articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge.

Il presente Statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le Associazioni non profit. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in

caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra Associazione del terzo settore previo parere del Registro nazionale del terzo settore salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 29 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Segretario

Emilio Cusato



Il Presidente

[Signature]

